



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 gennaio 2012

Ns. Prot. n. 557/AP/ff- 3 Circolare

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni sindacali di categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 37/2008: progettazione degli impianti obbligatoria ai fini del rilascio del permesso di costruire – Cons. Stato, sent. 4835 del 29 agosto 2011 – garanzia “ab origine” della sicurezza dell’edificio

Il Collegio di Frosinone ha segnalato al Prefetto territorialmente competente una endemica quanto illegittima prassi delle Amministrazioni comunali, allorché, a coloro che depositano una richiesta di permesso di costruire, consentono di presentare il progetto degli impianti, quando esso è obbligatorio, solo nella fase di ritiro del titolo abilitativo o, addirittura, nella fase finale della richiesta dell’agibilità. Tal’altre Amministrazioni, invece, si “accontentano” della sola “dichiarazione di conformità”, rilasciata dall’installatore, priva, in molti casi, degli allegati obbligatori previsti dalla legge.

Questo “malcostume” è stato censurato da una illuminata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 29 agosto 2011, n. 4835, la quale ha chiarito la genesi legislativa dell’obbligo ed ha precisato quale debba essere il comportamento degli uffici preposti degli Enti locali.

Infatti, la magistratura di legittimità ha dichiarato legittimo l’operato di una Amministrazione comunale che ha archiviato un’istanza per il rilascio di un permesso a costruire, per la realizzazione di tre fabbricati residenziali, in quanto priva del progetto relativo agli impianti elettrici ex art. 6 della Legge 46/90. L’art. 6 della L. 46/90 stabiliva l’obbligatorietà della redazione del progetto riguardante gli impianti elettrici ed il suo deposito, presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edificatorio.

Tale prescrizione si riferisce, come afferma il Consiglio di Stato, alla fase istruttoria dell’*iter* per il rilascio del permesso a costruire, e non già ad una fase successiva, in quanto evidentemente finalizzata a garantire un controllo (come peraltro lo stesso permesso a costruire) sulla sicurezza “*ab origine*” dell’edificio.

Infatti, la Consulta sottolinea che l’obbligo della realizzazione e conseguente presentazione della progettazione degli impianti elettrici di un edificio, in particolare se residenziale, “*mira ad impedire di fatto un uso dell’immobile realizzato in forma indiscutibilmente pericolosa*”. Quindi, la norma, nell’impedire il rilascio dell’abitabilità per carenza del progetto degli impianti, come dispone l’art. 4 del DPR 425/1994, così, insieme all’art. 6 della Legge n. 46/1990, tende a sollecitare la c.d. “messa a norma” dell’edificio realizzato senza l’impianto e concorre all’opportuno obiettivo ordinamentale di realizzare uno sviluppo dell’attività edilizia secondo canoni di sicurezza, potenziandone la cultura e la vigilanza presso le Amministrazioni e la collettività.

Naturalmente, inutile ricordare che lo stesso principio, di cui all’art. 6 L. 46/90, è contenuto nell’art. 11, comma 2 del D.M. 37/08, stabilendo che “.....il soggetto titolare del permesso a costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività, deposita il progetto degli impianti da realizzare (se



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 gennaio 2012

Ns. Prot. n. 557/AP/ff - 3 Circolare

obbligatorio) presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio".

Va, inoltre, evidenziato che il progetto (quando obbligatorio) va depositato non solo per opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, bensì anche nel caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità (art. 11, comma 1 del D.M. 37/08). Tuttavia, anche in queste situazioni, si segnalano comportamenti "amministrativi", che disattendono l'obbligatorietà dell'adempimento.

A titolo esemplare, preme evidenziare la particolare sensibilità ai temi della sicurezza ed alla pubblica incolumità, dimostrata dal Prefetto di Frosinone, S.E. Dott. Maddaloni, il quale, sollecitato dal presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Per. Ind Mario Bracaglia, congiuntamente al presidente dell'Ordine degli Ingegneri, dr. Ing. Alfredo Delfi, ha diffuso un comunicato a tutti gli enti territoriali, la Provincia e tutti i Comuni, invitando le Amministrazioni alla vigilanza ed al controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 37/08, che disciplina l'attività di installazione degli impianti, nonché l'azione di verifica, anche in sede di progettazione e manutenzione.

In questo senso, conclude il Prefetto, gli Organismi professionali rappresentativi di Periti Industriali ed Ingegneri hanno manifestato la disponibilità per svolgere un'attività di assistenza e collaborazione agli Enti locali, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa di settore per il mantenimento dei necessari livelli di sicurezza.

A tal, fine, si invitano tutti i Presidenti a vigilare sulla corretta applicazione del D.M. 37/2008 e collaborare con gli Enti locali, sensibilizzandoli sulle finalità generali sottese alla normativa tecnica, a tutto vantaggio della dignità dei professionisti impegnati nel settore impiantistico e dando un contributo concreto a tutela e nel nome della sicurezza generale e della pubblica incolumità dei cittadini.

Certi di un benevolo accoglimento dell'invito con l'occasione si porgono i più cordiali saluti .

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)